



INCONTRO DIBATTITO

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE
SULLE NOVITÀ DELLA LEGGE

Roma 3 marzo 2017 ore 10.30-13.30
Sala Zuccari Palazzo Giustiniani Via della Dogana Vecchia, 29

LE NOVITÀ DELLA LEGGE

- Modifica del profilo di responsabilità penale
- Modifica del profilo di responsabilità civile
- Azione di rivalsa
- Obbligo di assicurazione

La nuova legge sulla responsabilità professionale sanitaria

Modifica del profilo di responsabilità penale

- Viene introdotto un nuovo articolo (590-sexies) al codice penale che si applica solo agli esercenti la professione sanitaria
- La responsabilità da imperizia in caso di morte o lesioni personali è **esclusa** se si sono rispettate le raccomandazioni previste da linee guida riconosciute
- L'articolo relativo alle linee guida presenti provvedimento noto come "Decreto Balduzzi" è abrogato (art. 3, comma 1 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158)

La nuova legge sulla responsabilità professionale sanitaria

Modifica del profilo di responsabilità civile

- Destinatari: esercenti la professione sanitaria che operino all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private o in regime di convenzione con il SSN
- Rispondono del proprio operato in base all'art. 2043 del codice civile (responsabilità extracontrattuale)
- Il passaggio a questo tipo di responsabilità riduce la prescrizione a 5 anni (precedentemente era di 10 anni) e inverte l'onere della prova
- La libera professione intramuraria (anche in forma allargata) è inclusa.

La nuova legge sulla responsabilità professionale sanitaria

Azione di rivalsa

- L'organo giudicante rimane la Corte dei Conti territoriale
- Può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave
- L'importo della condanna per responsabilità amministrativa non può superare una somma pari al valore della retribuzione lorda moltiplicata per il triplo
- Limitazioni all'azione di rivalsa verso l'esercente la professione sanitaria se quest'ultimo non è stato coinvolto nel giudizio o nella procedura stragiudiziale

La nuova legge sulla responsabilità professionale sanitaria

Obbligo di assicurazione

- Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private sono obbligate a dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi causati dal personale operante
- L'esercente la professione sanitaria deve dotarsi di una assicurazione per colpa grave per tutelarsi dalla rivalsa
- Per il libero professionista rimane l'obbligo di copertura assicurativa per responsabilità civile